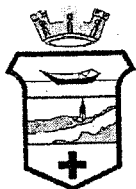


- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

6.1.7 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.

1. Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esercizio di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
2. Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai fini della pubblicità fonica, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, mentre nei giorni festivi e al sabato l'orario risulta essere il seguente: 9,00÷12,00; 16,30÷19,30.
3. Cannoncini spaventapasseri e per cinghiali: l'impiego dei dispositivi denominati <cannoncini spaventapasseri > per la dispersione dei volatili e cinghiali nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.
4. Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto, con esclusione di quelli relativi agli autoveicoli, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi in un'ora. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nei valori stabiliti dal Nuovo Codice della Strada.



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

Reg. Ord. n. 43
Prot. n. 13464

del 29/08/2005
del 29/08/2005

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ORARIO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
RUMOROSE NELL'AMBITO DEI CENTRI URBANI.
Revoca dell'Ordinanza n. 26/1994**

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 26, prot. com. 5839 del 04.05.1994 con la quale veniva disciplinato l'orario di esercizio delle attività rumorose nell'ambito dei centri urbani.

Visto il Piano Regolatore Generale - Fasce di Rispetto e Vincoli approvato con delibera di G.R. n. 1808 del 06-07-2001, pubblicato sul B.U.R. n. 69 del 31-07-2001 ed in particolare l'individuazione, nell'ambito del territorio Comunale, del "Centro Abitato" ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Vista inoltre la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2002, che ha approvato la Classificazione Acustica del Territorio ed il relativo Regolamento di Attuazione, ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 e della Legge Regionale n. 21 del 10/05/99.

Vista la suddivisione schematica del territorio Comunale stabilita dal Piano di Classificazione Acustica approvato ed i limiti massimi consentiti.

Rilevato che vi è un'incongruenza fra la definizione di Centro Abitato e quanto previsto dalla Classificazione Acustica del Territorio, in particolare per quanto riguarda le zone a vocazione commerciale/industriale/produttive (aree identificate di classe V (aree prevalentemente industriali) ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997), per le quali, pur ricadendo nella delimitazione del Centro Abitato, appare opportuno derogare l'applicazione dell'ordinanza che disciplina l'orario di esercizio delle attività rumorose nei centri abitati.

Visto l'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela pubblica, il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

ORDINA

1. La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 26, prot. com. 5839 del 04.05.1994.
2. L'istituzione di una fascia oraria variabile dalle ore 12:00 alle ore 14:00 per il periodo in cui è in vigore l'ora solare, dalle ore 12:30 alle ore 14:30 per il periodo in cui vige l'ora legale, e dalle ore 20:00 alle ore 07:00, dove è fatto divieto di qualsiasi attività che arrechi disturbo al riposo dei cittadini ed alla quiete pubblica nelle aree delimitate all'interno del Centro Abitato, ai sensi del Codice della Strada, così come delimitato dal Piano Regolatore Generale - Fasce di Rispetto e Vincoli, ad esclusione delle aree di Classe V individuate dalla Classificazione Acustica del Territorio.

3. Vengono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i cantieri mobili ed a carattere di urgenza necessari al ripristino dei servizi di pubblica utilità.
4. Il Comando di Polizia Locale dovrà controllare e far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

1. Che, ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 07.08.90 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del provvedimento stesso, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima.
2. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il procedimento in essere è di competenza del Comando di Polizia Locale.
3. Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Ufficio Polizia Locale dell'Ente, incaricato della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

IL SINDACO
Valter Menazza

Valter Menazza

